

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Terza Sezione, 3 ottobre 2019, C-18/18

Massima. L'art. 15 § 1 della Direttiva 2000/31, interpretato alla luce dei suoi considerando 41 e 47, non osta a che un giudice di uno Stato membro possa ordinare a un prestatore di servizi di *hosting* di rimuovere o bloccare l'accesso a: (i) informazioni da esso memorizzate e il cui **contenuto** sia **identico** a quello di un'informazione precedentemente dichiarata illecita, qualunque sia l'autore della richiesta di memorizzazione di siffatte informazioni; (ii) informazioni da esso memorizzate e il cui **contenuto** sia **equivalente** a quello di un'informazione precedentemente dichiarata illecita. Quale "contenuto equivalente" si intende un contenuto: (a) sostanzialmente invariato rispetto a quello che ha dato luogo all'accertamento d'illiceità; (b) contenente gli elementi specificati nell'ingiunzione; (c) con differenze nella formulazione rispetto a quella che caratterizza l'informazione precedentemente dichiarata illecita, che non siano tali da costringere il prestatore di servizi di *hosting* ad effettuare una valutazione autonoma di tale contenuto, o informazioni oggetto dell'ingiunzione a livello mondiale, nell'ambito del diritto internazionale pertinente.

Con questa pronuncia la Corte di Giustizia dell'Unione Europea attualizza il contenuto del divieto – di cui all'art. 15 § 1 della Direttiva *e-commerce* – di imporre ai prestatori di servizi di memorizzazione in rete un generale obbligo di controllo sulle informazioni memorizzate dagli stessi, uno dei pilastri su cui si è retto (e si regge ancora oggi) il regime d'esenzione da responsabilità che tutela i cosiddetti *hosting providers*, tra i quali vengono ricompresi anche i gestori dei *social network*.

La sentenza prende le mosse da una controversia tra la signora Eva Glawischnig-Piesczek (deputata del *Nationalrat*, Camera dei rappresentanti del Parlamento dell'Austria) e la Facebook Ireland Limited, in merito alla pubblicazione su un profilo utente della piattaforma di un messaggio avente carattere diffamatorio. Essendosi concluso il secondo grado di giudizio in Austria con la condanna dell'*hosting provider* non solo a rimuovere il contenuto diffamatorio, ma anche ad impedire la diffusione di affermazioni aventi contenuto equivalente (purché portate a conoscenza della piattaforma dalla ricorrente, da terzi o in altro modo), la Corte Suprema austriaca ha deciso di sottoporre alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea una questione pregiudiziale riguardante la portata del divieto contenuto dall'art. 15 della Direttiva *e-commerce* e la sua compatibilità con un provvedimento inibitorio come quello emesso a conclusione del secondo grado del processo austriaco.

I giudici europei rispondono positivamente al quesito, ritenendo tali provvedimenti conformi ai dettami della Direttiva del 2000, e riconoscendo così una maggiore responsabilità in capo ai grandi prestatori di servizi di *social network*, unici attori in grado di gestire il «rischio reale che un'informazione qualificata come illecita possa essere successivamente riprodotta e condivisa da un altro utente».

Non rimangono tuttavia sprovvisti di tutele gli stessi operatori, risultando sostanzialmente immutato il *safe harbour* delineato dalla normativa europea. La Corte di Lussemburgo sottolinea infatti che un tale obbligo di rimozione potrà avere ad oggetto solamente «un'informazione precisa, il cui contenuto sia stato analizzato e valutato da un giudice competente dello Stato membro che, in esito alla sua valutazione, l'abbia dichiarata illecita». Nessuna valutazione autonoma viene dunque richiesta agli *hosting providers*, i quali dovranno limitarsi all'utilizzo di tecniche e mezzi di ricerca automatizzati per impedire che un contenuto, qualificato quale illecito dal giudice competente di uno Stato membro, sia ulteriormente diffuso sulla propria piattaforma.

<http://sites.les.univr.it/cybercrime/index.php/isp-liability/>